

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 923 del 10 giugno 2014

Approvazione della disciplina elettorale tipo per i Consorzi di bonifica del Veneto. Art. 41, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

[Bonifica]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale approva la disciplina elettorale per i Consorzi di bonifica in vista delle elezioni previste domenica 14 dicembre 2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Come noto, le Assemblee e, in generale, gli Organi dei Consorzi di bonifica del Veneto, esito delle elezioni del dicembre 2009, sono ormai al loro quinto anno di attività e si stanno avvicinando alla scadenza naturale del loro mandato.

A riguardo, la Giunta regionale, con la deliberazione 11 marzo 2014, n. 291, ha individuato domenica 14 dicembre p.v. quale data di svolgimento delle elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica.

Al fine consentire a tutti i Consorzi la tempestiva e uniforme attivazione delle operazioni e degli atti necessari allo svolgimento delle suddette elezioni, gli Uffici della Sezione Difesa del Suolo hanno provveduto alla stesura delle bozze della disciplina elettorale prevista dallo statuto dei Consorzi, in conformità allo statuto tipo allegato alla citata legge regionale n. 12/2009, e hanno organizzato alcuni incontri al fine di condividerne i contenuti ed affrontarne le problematiche con i diversi portatori di interessi, ovvero Consorzi di bonifica, insieme all'Unione Veneta Bonifiche, le associazioni di categoria in ambito agricolo e l'associazione regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto).

In esito ai sopra citati incontri, caratterizzati dall'attiva collaborazione degli Enti partecipanti, si è giunti alla formulazione definitiva della disciplina elettorale per i Consorzi di bonifica.

Il testo così formulato differisce, tra l'altro, da quello utilizzato in occasione delle elezioni del 2009 dalla previsione delle pubblicazioni on-line degli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e delle liste dei candidati suddivise per fasce di rappresentanza, nonché dall'introduzione di nuovi vincoli per le condizioni di incandidabilità e ineleggibilità dei candidati.

In conclusione, al fine di consentire la tempestiva adozione della disciplina elettorale da parte delle Assemblee di ciascun Consorzio di bonifica, dando così avvio alle procedure e alle operazioni necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni consortili, risulta necessario che la Giunta regionale approvi la "Disciplina elettorale per i Consorzi di bonifica", **allegato A** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

Visto l'art. 2, c.2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1409;

delibera

1. per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di approvare la "Disciplina elettorale per i Consorzi di bonifica" che costituisce **allegato A** al presente provvedimento;
2. di incaricare la Sezione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.